

DECRETO-LEGGE
MISURE URGENTI PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA
DIRETTIVA 2008/50/CE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA
(Decreto Clima)

Art. 1

(Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, che:

- a) individua le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della Direttiva 2008/50/CE e contrastare i cambiamenti climatici;
- b) identifica le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura e la relativa tempistica attuativa;
- c) coordina le misure e gli obiettivi previsti gli altri strumenti di programmazione e pianificazione in materia ambientale;
- d) valorizza il sistema nazionali dalle aree protette quali luoghi di salvaguardia dei valori ecosistemici, anche individuando misure volte a trasformare i parchi nazionali in aree economiche ambientali a fiscalità di vantaggio;
- e) dà conto dei piani regionali per il monitoraggio e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e degli accordi a tal fine adottati tra le Amministrazioni centrali e territoriali;
- f) individua le modalità per la verifica della coerenza dei piani, programmi e progetti ammessi a finanziamento pubblico con gli obiettivi del Programma e dei relativi risultati ai fini del superamento delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE.

Art. 2

(Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane)

1. Nell'ambito delle attività finanziate ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 per la quota di risorse di competenza per il 2019 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel limite complessivo di euro 255 milioni, è istituito un apposito fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità" per le finalità di cui al comma 2. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, i residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe euro 2 ed euro 3 a due tempi, ottengono, nel limite di spesa di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse, un "buono mobilità" pari ad euro 1.500 per le autovetture ed euro 500 per i motocicli rottamati per essere utilizzato, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di altri servizi ad esso integrativi, nonché di biciclette anche a pedalata assistita. Il "buono mobilità" non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con decreto avente natura ~~non regolamentare~~ del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle

Testo aggiornato all'8 Ottobre 2019 (Quarta versione)

infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le condizioni e le modalità per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma.

2. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nell'ambito delle attività finanziate ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza per il 2019 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata, nei limiti di 40 milioni di euro, a finanziare progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale. I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. Con decreto avente natura ~~non regolamentare~~ del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro venti giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande.

Art. 3

(Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile)

1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, nell'ambito delle attività finanziate ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza per il 2019 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nei limiti di 20 milioni di euro, a finanziare gli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi, elettrici o non inferiori a Euro 6 immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019, selezionati dal Ministero dell'ambiente in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e sono riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti.

3. Con decreto avente natura ~~non regolamentare~~ del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

Art. 4

(Azioni per la riforestazione)

1. E' istituito un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, nel limite complessivo di 30 milioni di euro della quota di risorse di competenza per il 2019 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Testo aggiornato all'8 Ottobre 2019 (Quarta versione)

2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definiti le modalità e le finalità per la progettazione degli interventi e il riparto dei fondi di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo conto quali criteri di selezione, in particolare, la valenza ambientale e sociale dei progetti, il livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, i livelli di qualità dell'aria e la localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione in materia.

3. Entro i novanta giorni successivi al decreto di cui al comma precedente, ciascuna Città metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna Città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

4. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.

Art. 5

(Programma Italia Verde)

1. Al fine di favorire e accelerare progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane e diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonché il miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica, ai fini della prossima adesione ai programmi europei "Capitale europea verde" e "Foglia verde", il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale verde d'Italia" ad una città italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" è conferito in via sperimentale, a 3 diverse città italiane, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Ai fini di cui al comma 1 le città capoluogo di provincia possono presentare un dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilità delle attività urbane, migliorare la qualità dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilità sostenibile e l'economia circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.

3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura del capoluogo proclamato "Capitale verde d'Italia" sono finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del conferimento del titolo nel limite di 3 milioni di euro.

4. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma 2 sono presentate entro il 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Testo aggiornato all'8 Ottobre 2019 (Quarta versione)

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

(Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale)

1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla [legge 28 giugno 2016, n. 132](#), delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, eccetto i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

2. Il Commissario unico, scelto nei ruoli della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto, in ogni caso, in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo [15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

3. Il Commissario unico si avvale altresì di una struttura di supporto composta da non più di 12 membri appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici nonché sulla base di apposita convenzione tra gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri in ragione dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità accessoria, sostitutiva del compenso per lavoro straordinario, spettante a ciascun componente della Struttura di supporto, in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane disciplinato dalla vigente normativa in materia, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della struttura di supporto non superiore a 170.000,00 euro. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori previsti all'art. 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge

Testo aggiornato all'8 Ottobre 2019 (Quarta versione)

14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Commissario unico ai sensi dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente Commissario. Il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2017 cessa dal proprio incarico alla data di nomina del Commissario di cui al periodo precedente.

7. All'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al periodo precedente si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub commissari."

Art. 7

(Campagna di informazione e formazione ambientale nelle scuole)

1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali ed in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente" di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 sull'insegnamento dell'educazione civica.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a Università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziarsi con il fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 8

(Pubblicità dei dati ambientali)

Testo aggiornato all'8 Ottobre 2019 (Quarta versione)

1. In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati alle informazioni ambientali di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché gli obblighi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i soggetti pubblici e, ove ne siano in possesso, i concessionari di servizi pubblici rendono disponibili in rete, in formato aperto e accessibile, i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuati dai medesimi ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico assicurano la visualizzazione in rete delle informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono acquisiti, con modalità telematica, dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 131. Il medesimo Istituto provvede, altresì, sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata "Informambiente", anche nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9

(Green corner)

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e per l'igiene personale è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000,00, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati i requisiti e le modalità per l'ottenimento del contributo e per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente

Testo aggiornato all'8 Ottobre 2019 (Quarta versione)

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 10

(Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti)

1. All'art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è così riformulata: "pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti";
- b) al comma 1, la parola "lavorazione" è sostituita dalla seguente "trattamento" e, dopo le parole "o di nuova costruzione," sono inserite le seguenti "che non ricadono già nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 105 del 2015" e dopo le parole " di emergenza interna" sono inserite le seguenti ",immediatamente trasmesse al prefetto competente per territorio,";
- c) al comma 1, lettera a), dopo la parola "incidenti" sono inserite le seguenti: "che possano arrecare alterazioni nelle matrici ambientali";
- d) al comma 1, lettere b) e d), la parola "rilevanti" al termine delle lettere è soppressa;
- e) al comma 2, la parola "rilevanti" è soppressa;
- f) al comma 3, dopo le parole "del presente decreto" sono aggiunte le seguenti "e contestualmente trasmesso al prefetto competente per territorio";
- g) al comma 4, le parole "Il gestore trasmette" sono sostituite dalle seguenti: "I gestori degli impianti individuati sulla base dei requisiti di rilevanza, indicati anch'essi nel decreto di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, trasmettono";
- h) il comma 5 è così riformulato: "5. Per gli impianti di cui al comma 4, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, il prefetto, in raccordo con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto avvalendosi anche delle articolazioni territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e ne coordina l'attuazione.";
- i) al comma 6, lettere b) e d), la parola "rilevanti" è soppressa;
- l) al comma 7, dopo le parole "del comma 4", sono inserite le seguenti "fatta salva la possibilità di interventi immediati laddove dalla trasmissione del piano di emergenza interna emergano profili di pericolo per l'ambiente circostante lo stabilimento";
- m) al comma 9, le parole "d'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e", dopo le parole "le linee guida per" sono inserite le seguenti: "l'individuazione, in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo decreto, degli impianti di cui al comma 5," e, infine, è aggiunto il seguente periodo: ", nonché le modalità per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio e la periodica verifica dei piani di sicurezza esterni."

2. In sede di prima attuazione, per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la trasmissione al prefetto dei piani di emergenza interni di cui al comma 1 avviene entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il decreto di cui al comma 9 dell'art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

